Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 24 del 31 gennaio 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 31 gennaio 1994 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 18

MINISTERO DELLE FINANZE

Decreti ministeriali 31 gennaio 1994 concernenti la modifica degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo.

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1994.

Determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi delle nuove provincie di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

Decreti ministeriali 31 gennaio 1994 concernenti la modifica degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per:

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 gennaio 1994

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la regione autonoma Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la regione autonoma Valle d'Aosta sono stati determinati,
ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Per la regione autonoma Valle d'Aosta è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0663

DECRETO 31 gennaio 1994

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Alessandria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Alessandria sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Per la provincia di Alessandria è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro GALLO

94A0661

DECRETO 31 gennaio 1994

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Ancona.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Ancona sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi,

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni:

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Per la provincia di Ancona è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0662

DECRETO 31 gennaio 1994

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Ascoli Piceno sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta

Per la provincia di Ascoli Piceno è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro GALLO

94A0664

DECRETO 31 gennaio 1994

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Asti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986,

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Asti sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni,

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi,

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Per la provincia di Asti è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro GALLO

94A0665

DECRETO 31 gennaio 1994

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Avellino.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Avellino sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale:

Visto l'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato,

Decreta:

Per la provincia di Avellino è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro GALLO

94A0600

DECRETO 31 gennaio 1994.

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Bari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Bari sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994; che qui si intende integralmente riportato:

Decreta:

Per la provincia di Bari è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0667

DECRETO 31 gennaio 1994

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Benevento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Benevento sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato,

Decreta:

Per la provincia di Benevento è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0668

DECRETO 31 gennaio 1994.

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Brescia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Brescia sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Per la provincia di Brescia è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0669

DECRETO 31 gennaio 1994.

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Cagliari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Cagliari sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Per la provincia di Cagliari è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0670

DECRETO 31 gennaio 1994

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Caserta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Caserta sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta

Per la provincia di Caserta è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0671

DECRETO 31 gennaio 1994

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Catanzaro sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Per la provincia di Catanzaro è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0672

DECRETO 31 gennaio 1994

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Cremona.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Cremona sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Per la provincia di Cremona è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0673

DECRETO 31 gennaio 1994

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Cuneo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Cuneo sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Per la provincia di Cuneo è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0674

DECRETO 31 gennaio 1994.

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Ferrara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Ferrara sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Per la provincia di Ferrara è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0675

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1994

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Firenze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Firenze sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta.

Per la provincia di Firenze è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0676

DECRETO 31 gennaio 1994

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Foggia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Foggia sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato,

Decreta.

Per la provincia di Foggia è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0677

DECRETO 31 gennaio 1994.

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Forlì.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Forlì sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Per la provincia di Forlì è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro GALLO

94A0678

DECRETO 31 gennaio 1994.

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Genova.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Genova sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Per la provincia di Genova è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0679

DECRETO 31 gennaio 1994

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di L'Aquila sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Per la provincia di L'Aquila è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0680

DECRETO 31 gennaio 1994

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Latina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Latina sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Per la provincia di Latina è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0681

DECRETO 31 gennaio 1994.

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Lecce.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Lecce sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Per la provincia di Lecce è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0682

DECRETO 31 gennaio 1994

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Mantova.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Mantova sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Per la provincia di Mantova è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0683

DECRETO 31 gennaio 1994.

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Milano sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato,

Decreta:

Per la provincia di Milano è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro GALLO

94A0684

DECRETO 31 gennaio 1994

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Napoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Napoli sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Per la provincia di Napoli è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0685

DECRETO 31 gennaio 1994

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Oristano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Oristano sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni,

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale,

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala,

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Per la provincia di Oristano è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro GALLO

94A0686

DECRETO 31 gennaio 1994.

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Pavia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Pavia sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Per la provincia di Pavia è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0687

DECRETO 31 gennaio 1994

Modifica dell'ambito territoriale della concessioni del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Perugia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Perugia sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi,

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Per la provincia di Perugia è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0688

DECRETO 31 gennaio 1994.

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Pescara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Pescara sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Per la provincia di Pescara è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0689

DECRETO 31 gennaio 1994

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Piacenza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Piacenza sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi,

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Per la provincia di Piacenza è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0690

DECRETO 31 gennaio 1994.

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Pisa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Rêpubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Pisa sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Per la provincia di Pisa è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0691

DECRETO 31 gennaio 1994

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Pistoia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n° 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Pistoia sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala,

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Per la provincia di Pistoia è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0692

DECRETO 31 gennaio 1994.

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Roma sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale:

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo:

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Per la provincia di Roma è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0693

DECRETO 31 gennaio 1994.

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Salerno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Salerno sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Per la provincia di Salerno è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0694

DECRETO 31 gennaio 1994.

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Taranto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Taranto sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Per la provincia di Taranto è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0695

DECRETO 31 gennaio 1994

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Torino.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Torino sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta.

Per la provincia di Torino è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro GALLO

94A0696

DECRETO 31 gennaio 1994

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Udine.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Udine sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Per la provincia di Udine è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0697

DECRETO 31 gennaio 1994

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Varese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Varese sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala,

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato,

Decreta:

Per la provincia di Varese è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0698

DECRETO 31 gennaio 1994.

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Venezia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Venezia sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno ché non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Per la provincia di Venezia è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0699

DECRETO 31 gennaio 1994.

Modifica dell'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il periodo definitivo per la provincia di Verona.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1989 con il quale, per la provincia di Verona sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Ritenuto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale,

Considerato che, nella base dei dati gestionali acquisiti da parte delle aziende concessionarie si è rilevato che la predetta unità organizzativa è, individuabile con riferimento alla dimensione provinciale dell'ambito, il che consente, tra l'altro, il raggiungimento di notevoli economie di scala;

Ritenuto pertanto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica termini e modalità per le modifiche degli ambiti territoriali di cui al comma 2 dello stesso articolo;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Per la provincia di Verona è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, un unico ambito territoriale, da valere per il periodo di concessione decennale del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, comprendente tutti i comuni della provincia stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0700

DECRETO 31 gennaio 1994.

Determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi delle nuove provincie di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visti i decreti ministeriali 4 ottobre 1989 con i quali, per le province di Arezzo, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brindisi, Campobasso, Chieti, Como, Cosenza, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Matera, Modena, Novara, Nuoro, Padova, Parma, Pesaro-Urbino, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rovigo, Sassari, Savona, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Trento, Treviso, Trieste, Vercelli, Vicenza, Viterbo è stato determinato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, un unico ambito territoriale da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Considerato che il 31 dicembre 1994 ha termine il primo periodo di gestione di durata quinquennale delle gestioni delle concessioni del servizio di riscossione previsto dall'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e che, dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo decorrerà il periodo di gestione a regime di durata decennale;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che detta disposizioni per la determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

Visto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 sopra citato, occorre procedere alla determinazione degli ambiti per il predetto periodo decennale, individuando per aree di norma a livello provinciale, l'unità organizzativa più conveniente ai fini dell'efficienza, economicità e produttività della gestione, tenuto conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale delle entrate riscuotibili, a meno che non emergano elementi obiettivi che giustifichino la scelta di un ambito interprovinciale;

Ritenuto che i requisiti indicati dal legislatore nel predetto comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 possono rinvenirsi di norma nella dimensione provinciale degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi;

Ritenuto pertanto che gli ambiti territoriali unici delle province sopra elencate possono considerarsi rispondenti sin dalla data di inizio della gestione ai criteri di determinazione previsti dal citato comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Considerato che, conseguentemente, per gli ambiti in questione può essere richiesto il rinnovo della concessione conferita ai sensi dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visti i decreti legislativi in data 6 marzo 1992, numeri 248, 249, 250, 252 e 253 con i quali vengono rispettivamente istituite le province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Rimini e Vibo Valentia;

Visto il decreto legislativo 27 marzo 1992, n. 254, con il quale viene istituita la provincia di Prato;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 277, con il quale viene istituita la provincia del Verbano-Cusio-Ossola;

Considerato che le suddette province sono state formate da comuni appartenenti alle province di Vercelli, Novara, Bergamo, Como, Milano, Forlì-Cesena, Firenze e Catanzaro;

Visto il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 25 e 28 gennaio 1994, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

Gli ambiti territoriali individuati per il primo periodo di gestione quinquennale con riferimento al territorio dell'intera provincia restano determinati, quali ambiti unici, per il periodo decennale delle concessioni del servizio di riscossione decorrente dal 1° gennaio 1995.

Art. 2.

Con la medesima decorrenza di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinati gli ambiti territoriali unici costituiti dal territorio delle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia.

Art. 3.

Per il rinnovo delle concessioni degli ambiti territoriali di cui al precedente art. 1, si applicano le disposizioni dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

Il Ministro: GALLO

94A0701

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(6651333) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione 42 44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 98.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 0 2 4 2 9 4 *

L. 4.200